

Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali

(approvato con delibera di. C.C. n. 55 del 10.4.2019)

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi, secondo la disciplina degli appalti pubblici e, ove compatibile, secondo quanto disposto dall'articolo 90, comma 25 della Legge n. 289 del 27/12/2002 e ss.mm.ii.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati all'uso pubblico per la promozione e per la pratica delle attività sportive, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio cittadino, volte a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività cittadina.
4. La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi, è finalizzata a realizzare obiettivi di efficienza ed economicità complessive.
5. L'Amministrazione persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
 - c) ottenere una gestione efficiente degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione degli impianti sportivi esistenti di proprietà dell'Ente.
2. Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione.

Art. 3

Tipologie e classificazione degli impianti sportivi comunali

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche sono classificati in:
 - o **impianto avente rilevanza economica**: ove per caratteristiche tecnico-strutturali si possono svolgere attività sportive ed agonistiche atte a produrre utili, nonché attività commerciali ed imprenditoriali eventualmente ad esso collegate o comunque realizzabili;
 - o **impianto senza rilevanza economica** e a valenza sociale: ove si svolgono attività sportive, ancorché di tipo agonistico, che non consentono di produrre utili; ove non sono presenti caratteristiche tecnico-strutturali tali da permettere lo sviluppo di attività commerciali ed imprenditoriali ad esse collegate; ove l'attività che si svolge ha rilevanza sociale connessa al contesto territoriale.
2. La Giunta Comunale classifica ciascun impianto comunale, sulla base delle specifiche caratteristiche di cui al precedente comma, in una delle tipologie sopra descritte.
3. La Giunta Comunale potrà per sopraggiunte variazioni delle caratteristiche degli impianti o per condizioni sociali diverse e motivate modificare tale classificazione.
4. Gli impianti sportivi, valutata la sussistenza dell'interesse generale, potranno essere oggetto di patti di collaborazione ai fini della realizzazione di interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, secondo quanto disposto dal *“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani”*.

Art. 4

Modalità di gestione

1. Gli impianti sportivi del Comune di Potenza potranno essere gestiti nelle seguenti forme:
 - gestione diretta da parte dell'Ente o della sua società partecipata;
 - affidamento in gestione a terzi secondo le procedure di cui ai successivi articoli.

Titolo I

Affidamento in gestione di impianti aventi rilevanza economica

Art.5

Individuazione dell'affidatario

1. L'affidamento in gestione a terzi per impianti ricadenti in tipologia a) (art 3.), integrando una concessione di servizi, avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 164 e seguenti

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

2. La procedura ad evidenza pubblica avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Al fine di consentire una più specifica valutazione e valorizzazione del progetto sportivo da realizzare all'interno degli impianti sportivi, in tutte le procedure ad evidenza pubblica per la concessione degli impianti sportivi, all'offerta tecnica verrà riconosciuto un valore preponderante rispetto all'offerta economica.
4. I soggetti terzi affidatari saranno individuati tra:
 - a. Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 - b. Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c. Associazioni temporanee di imprese tra Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 - d. Società cooperative ed altri enti e società di carattere privato, con o senza la personalità giuridica che abbiano come scopo sociale la conduzione di impianti sportivi;
 - e. Raggruppamenti temporanei di impresa tra i soggetti di cui al precedente comma;
 - f. Tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in raggruppamento temporaneo con uno dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b).

Art. 6 Corrispettivo

1. La Giunta comunale per ciascun impianto che intende dare in gestione, anche in ragione della tipologia determinata sulla base delle previsioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, stabilisce con deliberazione un eventuale canone da porre a base d'asta.
2. In tutti i casi, l'affidatario si impegna a gestire l'impianto nel rispetto delle modalità previste nel disciplinare di affidamento in gestione.

Art. 7 Obblighi dell'affidatario

1. Il gestore dell'impianto dovrà provvedere:
 - all'apertura, chiusura e pulizia dell'impianto;
 - al servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi;
 - alla manutenzione delle aree a verde di pertinenza dello stesso impianto;
 - alle spese necessarie alla fornitura di energia elettrica, di acqua potabile, di gas per il riscaldamento, al canone per lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti solidi, per tutta la durata della concessione, provvedendo direttamente alla stipulazione dei relativi contratti;
 - al pagamento di tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relativi all'impianto gestito;

- al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
 - a tutti gli adempimenti ed i compiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
 - al rispetto degli obblighi delle disposizioni in materia dell'utilizzo dei defibrillatori;
 - alla manutenzione ordinaria dell'impianto;
 - alla manutenzione straordinaria dell'impianto, se previsto in convenzione;
 - a mantenere l'impianto e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poterli riconsegnare al Comune proprietario, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.
 - Il concessionario dovrà inoltre esporre apposite tabelle indicanti la proprietà "COMUNE DI POTENZA – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE" (all'esterno) e le tariffe praticate (all'interno in modo visibile), nonché il calendario delle prenotazioni.
2. Il disciplinare di gara, in relazione alla specificità di ciascun impianto, potrà specificare i servizi ulteriori che l'affidatario dovrà assicurare sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle normative di settore.
 3. Particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al presente regolamento vengono definite con atto dalla Giunta Comunale.

Art. 8

Interruzione del servizio

1. Il servizio di apertura, chiusura, funzionamento e manutenzione dell'impianto, non potrà essere sospeso se non per cause di forza maggiore così come pure il servizio organizzativo e di assistenza alle varie attività.
2. L'Amministrazione, al fine di evitare l'interruzione del servizio si riserva di consentire con atto motivato una limitata prosecuzione del servizio nel caso in cui alla scadenza del contratto non sia stato ancora individuato un nuovo gestore.

Art. 9

Vigilanza e controlli

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante il periodo di concessione, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine:
 - a. potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio;
 - b. potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali dell'impianto in qualsiasi momento e circostanza;
 - c. potrà verificare l'idoneità professionale del personale e vigilare sotto il profilo sia contrattuale che contributivo;
 - d. potrà procedere con la verifica della gestione dell'impianto sportivo e del rispetto della concessione.

Art. 10

Divieto di cessione della gestione

1. All'affidatario è fatto assoluto divieto di far gestire a terzi l'impianto oggetto dell'affidamento o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca dell'affidamento.
2. L'utilizzo temporaneo per finalità diverse da quelle previste nel programma di gestione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Rinuncia alla gestione

1. L'affidatario può rinunciare alla gestione per gravi e comprovati motivi, facendone richiesta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata; tale revoca ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione e, in ogni caso, dovrà essere assicurato il completamento dell'attività programmata per l'anno sportivo.

Art. 12

Revoca della gestione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in caso di grave inadempimento.
2. Si potrà procedere alla revoca della convenzione nei seguenti casi:
 - mancato rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza;
 - accertamento per la terza volta del mancato svolgimento del servizio;
 - accertamento che la struttura venga adibita a uso diverso da quello espressamente previsto, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - inizio dei lavori con un ritardo superiore a 90 giorni solari per cause imputabili al concessionario, in caso di miglioramenti strutturali;
 - sub concessione dell'impianto sportivo o segmenti di esso;
 - siano elevate più di 3 penalità annue.
3. In ogni caso, è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 13

Revoca per pubblico interesse

1. La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
2. In tal caso, fermo restando il riconoscimento dell'eventuale indennizzo, si provvederà all'eventuale regolarizzazione delle poste contabili tra le parti.

Art. 14

Esercizio della pubblicit 

1. All'affidatario competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita degli spazi pubblicitari all'interno degli impianti, determinando autonomamente i relativi corrispettivi.
2. L'affidatario dovr  presentare al riguardo un progetto da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali. Il progetto dovr  comprendere, tra l'altro, l'indicazione dei corrispettivi richiesti.
3. All'affidatario competono tutte le pratiche, le autorizzazioni e tutti i nulla osta richiesti dalle norme in vigore, gli oneri dell'imposta pubblicitaria, i rimessaggi e manutenzione del materiale pubblicitario.
4. Qualsiasi contratto pubblicitario e rapporto di sponsorizzazione che interessi la struttura ed i locali in concessione, non dovranno eccedere la durata della concessione medesima.

Art. 15

Altri servizi

1. Il Concessionario potr  attivare all'interno dell'impianto e previa autorizzazione formale da parte dell'Amministrazione Comunale, corsi di addestramento, servizi di supporto all'esercizio dello sport (quali: sede sociale, rivendita articoli sportivi strettamente correlati con le attivit  praticate nell'impianto, etc.) e servizi di ristoro.
2. Il Concessionario   tenuto a munirsi in proprio delle autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attivit  che dovranno essere intestate al legale rappresentante della societ  concessionaria.
3. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attivit  dell'impianto sportivo oggetto della concessione.
4. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.
5. E' data facolt  al Concessionario di sub-concedere i servizi attivati; il sub-affidatario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi ai servizi medesimi.

Art. 16

Responsabilit 

1. Sar  a carico del concessionario ogni responsabilit  connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura avuta in concessione, nonch  dello svolgimento delle attivit  ivi praticate.
2. L'Amministrazione Comunale dovr  essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilit  verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

Art. 17

Durata dell'affidamento in gestione

1. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, disposto dal dirigente competente, di norma potrà avere durata massima fino a quindici anni.
2. E' tassativamente esclusa la proroga tacita della convenzione.

Art. 18

Revisione del canone

1. Il canone risultante dagli esiti della procedura di affidamento è soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 19

Oneri di manutenzione

1. L'ordinaria manutenzione del bene oggetto dell'affidamento in gestione è a carico dell'affidatario.
2. La straordinaria manutenzione potrà essere posta a carico dell'affidatario se previsto in convenzione.

Art. 20

Corrispettivo di gestione

1. L'Amministrazione Comunale, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, delle tariffe sociali o gratuite per numerose categorie di utenti e della riserva di disponibilità a favore dell'Amministrazione comunale, può prevedere una percentuale di rimborso degli oneri di gestione.

Titolo II

Affidamento in gestione di impianti senza rilevanza economica e a valenza sociale connessa al contesto territoriale

Art. 21

Individuazione dell'affidatario

1. L'affidamento in gestione a terzi per impianti ricadenti in tipologia b) (art 3.), integrando un appalto di servizi, verrà aggiudicato secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.
2. Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art. 36 del Codice per gli appalti per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36 del medesimo Codice.

3. I soggetti terzi affidatari potranno essere individuati tra:
- a) Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 - b) Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c) Associazioni temporanee di imprese fra Associazioni/Società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 - d) Società cooperative che abbiano come scopo sociale la conduzione di impianti sportivi;
 - e) Raggruppamenti temporanei di impresa tra i soggetti di cui ai commi precedenti.

Art. 22

Corrispettivo del servizio

1. La Giunta Comunale per ciascun impianto che intende dare in gestione stabilirà con deliberazione un corrispettivo per lo svolgimento del servizio.
2. Il corrispettivo, prezzo corrisposto dal Comune, potrà essere variamente compensato in conto utenze e introiti.
3. In tutti i casi, l'affidatario si impegna a gestire l'impianto nel rispetto delle modalità previste nel disciplinare di affidamento in gestione.

Art. 23

Oneri di manutenzione

1. L'ordinaria manutenzione del bene oggetto dell'affidamento in gestione è a carico dell'affidatario.
2. La straordinaria manutenzione è a carico del Comune.

Art. 24

Tariffe

1. Per gli impianti ricadenti nella tipologia b le tariffe a carico dell'utenza saranno determinate dall'Amministrazione comunale.
2. Le tariffe direttamente introitate dal gestore potranno essere oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 22, comma 2.

Art. 25

Obblighi dell'affidatario

1. Il gestore dell'impianto dovrà provvedere:
 - all'apertura, chiusura e pulizia dell'impianto;

- al servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi;
 - alla manutenzione delle aree a verde di pertinenza dello stesso impianto;
 - al pagamento delle assicurazioni relative all'impianto gestito;
 - al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
 - a tutti gli adempimenti ed i compiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
 - al rispetto degli obblighi delle disposizioni in materia dell'utilizzo dei defibrillatori;
 - alla manutenzione ordinaria dell'impianto;
 - a mantenere l'impianto e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poterli riconsegnare al Comune proprietario, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.
3. Il concessionario dovrà inoltre esporre apposite tabelle indicanti la proprietà "COMUNE DI POTENZA – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE" (all'esterno) e le tariffe praticate (all'interno in modo visibile), nonché il calendario delle prenotazioni.
4. Il disciplinare di gara, in relazione alla specificità di ciascun impianto, potrà specificare i servizi ulteriori che l'affidatario dovrà assicurare sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle normative di settore.
5. Particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al presente regolamento vengono definite con atto dalla Giunta Comunale.

Art. 26

Interruzione del servizio

1. Il servizio di apertura, chiusura, funzionamento e manutenzione dell'impianto, non potrà essere sospeso se non per cause di forza maggiore così come pure il servizio organizzativo e di assistenza alle varie attività.

Art. 27

Vigilanza e controlli

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante il periodo di affidamento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine:
- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio;
 - potrà eseguire sopralluoghi e ispezioni in tutti i locali dell'impianto in qualsiasi momento e circostanza;
 - potrà verificare l'idoneità professionale del personale e vigilare sotto il profilo sia contrattuale che contributivo;

- potrà procedere con la verifica della gestione dell'impianto sportivo e del rispetto della convenzione.

Art. 28

Divieto di cessione della gestione

1. All'affidatario è fatto assoluto divieto di far gestire a terzi l'impianto oggetto dell'affidamento o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca dell'affidamento.
2. L'utilizzo temporaneo per finalità diverse da quelle previste nella convenzione di affidamento deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 29

Rinuncia alla gestione

1. L'affidatario può rinunciare alla gestione per gravi e comprovati motivi, facendone richiesta all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata; tale revoca ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione.

Art. 30

Revoca della gestione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione in caso di grave inadempimento.
2. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
3. La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 31

Responsabilità

1. Sarà a carico del concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura avuta in concessione, nonché dello svolgimento delle attività ivi praticate.
2. L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

Art. 32

Durata dell'affidamento in gestione

1. L'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, disposto dal dirigente competente, di norma potrà avere durata massima fino a cinque anni.
2. E' tassativamente esclusa la proroga tacita della convenzione.

Titolo III

Affidamento in gestione di impianti sportivi da rigenerare, riqualificare o ammodernare, ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.L. n. 185/2015, convertito in Legge 22 gennaio 2016, n. 9

Art. 33

Modalità dell'affidamento

1. In caso di impianti sportivi da rigenerare, riqualificare o ammodernare, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile.
2. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto presentato, affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
3. All'individuazione del soggetto a cui affidare la gestione d'uso dell'impianto avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica con offerta migliorativa, riconoscendo al soggetto promotore diritto di prelazione.

Art. 34

Oneri a carico del gestore

1. La realizzazione delle opere e la successiva gestione hanno luogo con risorse dell'aggiudicatario, al quale spettano la richiesta ed il conseguimento di tutte le autorizzazioni amministrative, nulla osta, pareri e quant'altro necessario per la realizzazione dei lavori.
2. L'associazione o società sportiva che avrà in gestione l'impianto sportivo dovrà provvedere:
 - alla programmazione e coordinamento dell'attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall'Amministrazione Comunale;
 - apertura, chiusura e pulizia dell'impianto e delle aree a verde;
 - al servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi;

- pagamento delle spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua potabile, gas per riscaldamento, per tutta la durata della concessione, provvedendo direttamente alla stipulazione dei relativi contratti;
- alla manutenzione ordinaria dell'impianto e al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
- alla gestione degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza la responsabilità e la gestione delle emergenze;
- all'applicazione per l'uso dell'impianto delle tariffe approvate dall'Amministrazione garantendo finalità sociale di utilizzo rivolto ai cittadini, istituti scolastici;
- manutenzione straordinaria relativa ai lavori di adeguamento come da progetto.
-

Art. 35 **Remunerazione del gestore**

1. La controprestazione a favore del gestore consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio attraverso l'introito delle tariffe approvate dall'Amministrazione relative all'utilizzo dell'impianto sportivo, nonché attraverso i proventi derivanti da eventuali servizi annessi.

Titolo IV **Disposizioni generali**

Art. 36 **Ottemperanza degli obblighi di cui alla legge n. 244/2007**

1. L'Affidatario è tenuto ad emanare una "Carta della qualità dei servizi", come disciplinato all'art. 2, comma 461 della Legge 244/2007;
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 461, lettera f) le previsioni delle attività di cui alla lettera b), c), d) previste dal predetto comma, devono essere finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, ciò predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata dello stesso.

Articolo 28 **Controlli sulle gestioni degli impianti**

1. Il Comune ha la piena facoltà di esercitare il controllo sull'attività e sulla conduzione dell'impianto da parte dell'affidatario, finalizzato a verificare:
 - il rispetto delle clausole della convenzione;
 - il mantenimento delle finalità essenziali del progetto di conduzione dell'impianto;
 - il pluralismo e la partecipazione dell'utenza;
 - l'accesso degli utenti diversamente abili;
 - la tenuta dei bilanci economici, che gli affidatari dovranno presentare ogni anno all'Amministrazione.

3. Il monitoraggio delle attività e del servizio dovrà anche essere finalizzato a valutare i livelli di qualità e il grado di soddisfazione dell'utenza.
4. Compete ai settori comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, la vigilanza sull'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori.
5. Ai fini di cui sopra, i concessionari sono obbligati a fornire ai soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo tutti i chiarimenti che vengono richiesti, esibendo l'opportuna documentazione.
6. L'opera di vigilanza e di controllo non implica in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, poiché la stessa ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

Articolo 29

Norme transitorie

1. Le convenzioni in essere alla data di adozione del presente Regolamento, restano in vigore fino alla scadenza, alle condizioni in esse stabilite.

Articolo 30

Rinvio alla normativa generale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio ai provvedimenti specifici attuativi adottati dall'Amministrazione nonché alle norme vigenti in materia.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari ed i criteri in materia del Comune di Potenza incompatibili con le norme in esso contenute.